

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 22 del 28.07.2009

PROPONENTE: Ditta Acquabianca Marmi s.r.l.

COMUNE: Vagli di Sotto (LU)

OGGETTO: Proroga autorizzazione attività di coltivazione del sito denominato "CAVA CARCARAIA"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 18.07.09 prot. 2954, la Ditta Acquabianca Marmi s.r.l. ha chiesto una proroga della validità temporale dell'autorizzazione rilasciata con determinazione di PCA n. 8/04, effettuando il versamento di euro 516,00 per mezzo di bonifico bancario in data 16.07.09;

Visto che in data 11.06.04, con determinazione n. 8 è stata rilasciata *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Carcaraia*, nel comune di *Vagli di Sotto*, con la validità temporale di un anno;

Considerato che la validità era stata limitata ad un solo anno per motivi puramente amministrativi in quanto il versamento dello 0,5%, di cui all'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, era stato effettuato per una cifra corrispondente ad un solo anno di attività ed era stata prorogata di due anni con determinazioni n. 6 del 21.06.05 e n. 10 del 04.07.06;

Atteso che il legale rappresentante della Ditta Acquabianca Marmi s.r.l. ha dichiarato, con nota n. 2954 del 18.07.09, che non è stata effettuata ad oggi nessuna lavorazione nel sito di cava;

Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione di impatto ambientale, nella seduta finale del 20.11.03 aveva giudicato lo Studio di Impatto Ambientale *soddisfacente*, assumendo gli esiti di tale studio quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto;

Tenuto conto che il settore Uffici tecnici ha effettuato un sopralluogo in cava in data 02.07.09 ed ha verificato che tale sito non è stato oggetto di alcuna lavorazione e che il progetto approvato con PCA n. 08/04 è tuttora da realizzare;

Visto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 24.07.09 ha espresso parere favorevole alla richiesta effettuata dalla Ditta;

Visto che il Proponente ha prodotto copia del contratto di affitto stipulato in data 31.03.06, attestante la disponibilità dei beni su cui si sviluppa l'attività estrattiva;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza della Ditta Acquabianca Marmi s.r.l. in merito alla proroga della validità temporale della autorizzazione;

Considerato che la Ditta ha versato lo 0,5 per mille per più anni senza mai intraprendere le lavorazioni in cava;

DETERMINA

di prorogare per anni tre la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CARCARAIA", espressi con propria determinazione n. 8 del 11.06.2004 secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel **Programma di Gestione Ambientale** e di seguito richiamate:

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *Per nessun motivo dovrà essere occupata con detriti o altro la dolina sottostante la cava;*
- b) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già stabilito nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- c) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- d) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- e) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- f) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari ad anni 3, a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Vagli Sotto, e alle A.U.S.L. e A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 22/09